

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

N.557/PAS.6880.12001(1)

Roma, 6 maggio 2004

OGGETTO: Apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110, comma 7, lettere a) e c) del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.
Modalità applicative.

AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REG. DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIA	PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REG. SARDEGNA	CAGLIARI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE
AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	LORO SEDI
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO NELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
ALL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA

Si fa seguito a circolare n. 557/B.2334.12001(1) del 3 marzo 2003, per sottolineare che, a decorrere dal 1° maggio u.s., non è più consentito tenere in funzione nei pubblici esercizi, circoli privati o punti di raccolta di giochi autorizzati gli apparecchi da gioco (cosiddetti "videopoker") indicati nel comma 7, lettera b), dell'art. 110 del Testo Unico delle leggi di P.S., come modificato dall'art. 39 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003, n. 326 ed integrato dall'art. 4, comma 195, della legge 24.12.2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Si ricorda, inoltre, che per tali apparecchi il legislatore ha disposto la loro rimozione dai luoghi indicati entro il 31 maggio p.v., nonché la loro demolizione ovvero, ove tecnicamente possibile, la loro conversione in apparecchi di cui all'art.110, comma 6 o comma 7, lett. a) e c) del predetto testo unico, secondo le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 20 gennaio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 41 del 19 febbraio 2004.

In ogni caso, a far data dal 1° maggio u.s., gli apparecchi da gioco ammessi dall'art.110 del T.U.L.P.S. sono unicamente quelli previsti dal comma 6 e dal comma 7, lett. a) e c) del medesimo articolo.

Nel richiamare le convergenti direttive impartite, per gli aspetti di interesse, dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con l'allegata circolare n. 2004/25283/COA/ADI del 6 maggio 2004, si ritiene opportuno diramare le ulteriori indicazioni di specifica competenza, volte ad assicurare omogenee modalità applicative nell'attuazione dei controlli di pubblica sicurezza e nell'attivazione delle misure sanzionatorie previste dall'attuale disciplina.

In particolare, in relazione alla segnalata dilagante presenza sul mercato di apparecchi che, asseritamente dichiarati come appartenenti alle tipologie di cui al comma 7, lett. a) e lett. c) dell'art.110 del T.U.L.P.S., risultano, invece, non conformi ai requisiti di liceità dettati dal legislatore, si rendono necessarie alcune precisazioni.

a) apparecchi elettromeccanici indicati dal comma 7, lettera a).

Preme innanzi tutto chiarire che rientrano in tale categoria di apparecchi da gioco quelli a funzionamento elettromeccanico “attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica”, aventi la specifica caratteristica di distribuire, come premio, un prodotto di piccola oggettistica “direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita”. La legge precisa che tali apparecchi devono essere privi di monitor e devono essere attivati unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo, per

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

ciascuna partita, non superiore ad un euro e che i premi di piccola oggettistica non possono avere, ciascuno, un valore superiore a venti volte il costo della partita (massimo 20 euro) e non possono essere convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.

Conseguentemente, tali apparecchi:

- non possono essere attivati con modalità diverse da quelle indicate come, ad esempio, mediante gettoni o dispositivi elettronici, né con monete che non abbiano corso legale nel territorio dello Stato;
- non possono distribuire premi diversi dalla “piccola oggettistica”, quali, ad esempio, schede telefoniche, buoni benzina, carte di valore predeterminato, buoni di scambio o cose comunque non rientranti nella comune accezione di “piccola oggettistica”;
- non possono presentare modalità di gioco diverse da quelle finalizzate all'espressione dell'abilità fisica, mentale o strategica del giocatore, sicché eventuali elementi di casualità presenti in alcune fasi del gioco (ad esempio, la caduta dell'oggetto dal meccanismo di apprensione attivato dal giocatore) devono poter essere governati dall'abilità del giocatore, anche acquisita attraverso la progressiva esperienza nel gioco;
- devono funzionare con modalità elettromeccaniche ed essere privi di monitor. Ciò implica che, pur tenendo conto del crescente impiego di componenti elettroniche, il funzionamento del gioco, attraverso cui si manifesta l'abilità del giocatore, deve essere assicurato da dispositivi meccanici o elettromeccanici, senza l'ausilio di strumenti di proposizione virtuale delle immagini (monitor) relative al gioco.

Considerato che il legislatore ha sottolineato i caratteri di sicurezza del gioco, consentendone l'impiego, senza limitazioni, ai minorenni, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di improntare i controlli a criteri di equilibrata severità, a tutela dei minori.

b) apparecchi di abilità di cui al comma 7, lettera c).

Rientrano in tale categoria gli apparecchi specificamente ed esclusivamente finalizzati all'esercizio della "sola abilità fisica, mentale o strategica" del giocatore, privi di elementi premiali, "per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore".

Per tali caratteristiche, che esaltano le funzioni di trattenimento del gioco, il legislatore ha ritenuto di non limitarne la fruibilità ai minori e di non predeterminare il costo di fruizione del gioco.

Conseguentemente, tali apparecchi:

- non possono consentire alcun contenuto aleatorio, per cui le difficoltà del gioco, anche attraverso l'inserimento di componenti di casualità, devono poter essere superate esclusivamente dall'abilità soggettiva dell'utente, acquisita anche attraverso la progressiva esperienza nello specifico gioco;
- non possono consentire vincite di qualsiasi natura, indipendentemente dalle modalità di erogazione dei premi;
- deve ritenersi assolutamente vietato l'uso di dispositivi interni od esterni (telecomandi ed altro), capaci di influire sul funzionamento del gioco introducendo elementi aleatori o di vincita.

Attese le specifiche caratteristiche dei giochi in argomento, anch'essi fruibili da un pubblico minorenne, ed in considerazione del fatto che in tale categoria possono rientrare anche, sia pure con le necessarie modificazioni, i giochi precedentemente rientranti nella descrizione di cui alla lettera b) del comma 7 dell'art.110 del T.U.L.P.S., nei quali pure era ammesso il prolungamento della partita, i controlli saranno specificamente mirati ad evitare la sopravvivenza di non consentiti elementi di aleatorietà e di non consentiti elementi premiali, quali la ripetizione della partita.

Si richiama l'attenzione sugli altri elementi descrittivi dei giochi in argomento indicati nell'art.38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come novellato dall'art.22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

2003), relativamente ai requisiti di immodificabilità e di blocco dei giochi ed ai sistemi di controllo ivi previsti, nonché sullo specifico divieto (comma 7-bis dell'art. 110 T.U.L.P.S. novellato) di riproduzione del gioco del poker o anche solo di parte delle sue regole fondamentali.

Si conferma, nella circostanza, l'esigenza di integrare le prescrizioni amministrative in materia con il divieto di immagini o altri contenuti osceni o violenti, secondo le modalità già indicate con la circolare n. 557/A/223.420.1 del 5.12.2003.

* * *

Qualora, pertanto, nel corso dell'attività di accertamento dovessero riscontrarsi apparecchi o congegni che presentino requisiti difformi rispetto alle caratteristiche sopra illustrate, dovranno essere attivate le procedure sanzionatorie previste, facendo presente che la novella legislativa non ha apportato modifiche alle disposizioni sanzionatorie ed al regime dei controlli, già oggetto di interventi innovativi introdotti con la citata legge n. 289 del 2002.

Nel fare, pertanto, integrale rinvio alle direttive impartite al riguardo con la circolare n.557/B.2334.12001(1) del 3.3.2003, si ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni in ordine ai presupposti ed alle finalità dei provvedimenti sanzionatori e cautelari previsti, sì da omogeneizzarne ed uniformarne la portata applicativa, ferme restando le valutazioni che nell'ambito del giudizio penale la legge riserva all'Autorità Giudiziaria, anche al fine di aggiornare le presenti indicazioni con gli orientamenti interpretativi della giurisprudenza.

Si richiama, in particolare, l'attenzione sulla previsione di cui al comma 10 dell'art.110 del T.U.L.P.S. il quale stabilisce che, qualora l'autore degli illeciti di cui al comma 9 sia titolare di licenza per pubblico esercizio, la stessa sia sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva o di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art.8-bis della legge 24.11.1981 n. 689, venga revocata dal Sindaco competente con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'art.19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Si tratta, in tal caso, di una sanzione amministrativa accessoria che deve conseguire necessariamente alla condanna emessa dall'Autorità Giudiziaria per la contravvenzione prevista e punita dal nono comma del medesimo articolo 110; il provvedimento sospensivo, pertanto, non potrà essere adottato dal Sindaco sulla base della mera denuncia del fatto-reato ai competenti organi della magistratura.

Il Sindaco disporrà, altresì, la revoca della licenza esclusivamente in caso di recidiva nell'illecito penale o di reiterazione dell'illecito amministrativo.

Si ritiene, infine, opportuno precisare che il Sindaco potrà autonomamente procedere alle misure sanzionatorie di competenza allorché venga irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9 dell'art.110 del T.U.L.P.S., nel rispetto delle modalità procedurali previste dall'art.19 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Va, peraltro, rilevato che la sospensione della licenza disposta ai sensi dell'art.110, comma 10, fa riferimento, con tutta evidenza, all'attività concernente il pubblico esercizio.

Diversa natura e finalità presenta la sospensione della licenza da parte del Questore prevista dal comma 11 del citato art.110 del T.U.L.P.S.

Trattasi, in tal caso, di un provvedimento amministrativo di esclusiva competenza dell'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza che si caratterizza per avere natura cautelare e preventiva, in quanto strumentalmente e teleologicamente teso a impedire il perpetrarsi di comportamenti illeciti e ad evitare che le violazioni poste in essere vengano portate ad ulteriori conseguenze.

Deve, peraltro, precisarsi che, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, *“l'esercizio del potere cautelare attribuito al Questore è espressamente subordinato al fatto che siano riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi”* e *“che il Questore possa attivarsi in presenza di specifici riscontri quali un'efficace sequestro di carattere penale, ovvero uno specifico parere tecnico di un ausiliario. Ed invero, per giurisprudenza consolidata, il potere attribuito al Questore dall'art.100 del T.U. incontra un limite all'esercizio nell'effettiva sussistenza di situazioni di fatto di*

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

particolare gravità e allarme concretamente idonee a mettere a repentaglio l'ordine e la sicurezza pubblica, in quanto solo in presenza di siffatti presupposti può giustificarsi la compressione di una libertà costituzionalmente tutelata quale è quella di iniziativa economica privata. Conseguentemente, e per le medesime ragioni, anche la sospensione della licenza di cui all'art.110 u.c., potrà essere legittimamente comminata solo in presenza di concreti, precisi e concordanti indizi della sussistenza delle violazioni. In conclusione, deve perciò affermarsi che il concreto esercizio del potere sospensivo di cui all'art.110 non possa prescindere dall'esatta descrizione, nella motivazione posta a corredo del provvedimento interdittivo, del "riscontrato" profilo di trasgressività." (T.A.R. per l'Emilia Romagna – Bologna – Sez.I – Sent. n.120 del 15.10.2002).

Adeguato supporto motivazionale dovrà, a maggior ragione, essere fornito allorché la sospensione della licenza si estenda anche alla chiusura dell'esercizio.

Va, da ultimo, soggiunto che, anche per il procedimento in questione ricorrono, salvo situazioni di urgenza che vanno, comunque, adeguatamente espone nel provvedimento, gli obblighi inerenti all'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della legge nr. 241/1990.

I Sigg.ri Prefetti sono pregati di estendere quanto sopra ai Sigg.ri Sindaci per i profili di loro competenza.

Si resta in attesa di cortese assicurazione.

p.il Ministro
Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
(De Gennaro)